



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI - DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI (TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI) - ANNO 2016.

Il giorno ventisette aprile dell'anno duemilasedici (27/04/2016) alle ore diciotto e minuti trenta a seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la presidenza il sig. Mauro Bozzarelli, Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Vicesegretario generale dott. Dario Sacchetti.

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:

	Cognome e Nome	Presente
1.	PALLANCA GIACOMO - Sindaco	Si
2.	MARIELLA MARGHERITA - Assessore	Si
3.	BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco	Si
4.	MACCARIO SILVANO - Assessore	Si
5.	BULZOMI CRISTINA - Assessore	Si
6.	CAPURSO MARIA GIOVANNA - Consigliere	Si
7.	BOZZARELLI MAURO - Presidente del consiglio	Si
8.	DEBENEDETTI FULVIO - Assessore	Si
9.	CAPRA ROBERTO - Consigliere	Si
10.	TAVERNA CARMELO - Consigliere	No
11.	SAPINO STEFANO - Consigliere	Si
12.	RAMOINO GIOVANNI - Consigliere	Si
13.	FONTI MASSIMO - Consigliere	Si
14.	LAGANA MARCO - Consigliere	Si
15.	DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere	Si
16.	LORENZI MARA - Consigliere	Si
17.	MARANI DAVID - Consigliere	Si
Totale Presenti:		16
Totale Assenti:		1

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l'argomento iscritto al punto 6) dell'ordine del giorno ad oggetto "Settore finanziario – Tributi – Determinazione delle tariffe componente TARI (Tassa raccolta e smaltimento rifiuti) anno 2016" e invita la dott.ssa Stancati a procedere all'illustrazione della proposta deliberativa.

Dott.ssa STANCATI "Allora le tariffe vengono calcolate partendo dal piano finanziario che è già stato approvato e che è l'insieme di tutti i costi che riguardano il servizio; inserendo i dati del piano finanziario e la quantità di rifiuti a consuntivo dell'anno precedente in un sistema di calcolo che è il metodo cosiddetto normalizzato per la quantificazione di ogni singola tariffa; in pratica quello che si inserisce in prima istanza è il totale dei rifiuti e poi si mette il totale del piano finanziario il metodo normalizzato prevede una grande divisione tra utenze domestiche e utenze non domestiche e quindi viene ripartito questo carico sia di rifiuti che di costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche; per quanto riguarda poi il discorso proprio della tariffa, questa è composta in realtà da due elementi che sono la parte fissa riferita diciamo in maniera più comprensibile per tutti all'estensione in metri quadrati e la parte variabile che invece riguarda tutta una serie di disservizi tra cui, per quanto concerne le utenze domestiche, il numero dei componenti; il numero dei componenti in nuclei familiari appunto per le utenze domestiche che per quanto concerne gli utenti dei residenti naturalmente è dato dall'anagrafe e questo dato viene aggiornato in un preciso momento; al primo di gennaio in pratica si fa la rilevazione di tutta la popolazione residente e viene intersecata questa rilevazione con la banca dati della TARI in modo tale da generare il numero dei componenti; le variazioni che intervengono nel corso dell'anno vengono prese in considerazione nell'anno successivo, sia che siano favorevoli al contribuente perché un membro della famiglia si è spostato oppure purtroppo c'è stato un eccesso o sia diciamo tra virgolette sfavorevole perché magari sono nati due gemelli; tutto ciò si fa una volta l'anno, questa rilevazione del numero dei componenti; mentre invece per quanto riguarda i non residenti è già stato il Consiglio comunale che ha deciso nel Regolamento di parametrare il numero dei componenti per i non residenti all'ampiezza, quindi ai metri quadrati, e quindi abbiamo una scaletta di componenti in base ai metri quadrati della abitazione. Un altro principio fondamentale della TARI che non è cambiato è che la tariffa deve essere quanto più possibile unica; quindi questo che cosa vuol dire? Che per ogni utenza domestica noi dobbiamo cercare di associare le pertinenze; quindi i garage, le cantine, le soffitte diventano insieme con l'abitazione. Poi per mitigare questo principio soprattutto per quanto concerne le utenze non domestiche, perché purtroppo se lo rispettassimo in maniera diciamo drastica anche i depositi di un'eventuale attività commerciale verrebbero tassati come attività commerciale, c'è un principio che abbiamo già stabilito e abbiamo mantenuto nel Regolamento già con la TARES e poi con la TARI che se queste diciamo pertinenze delle attività hanno una superficie superiore ai diciotto metri possono avere un'autonoma destinazione; quindi abbiamo una categoria apposta che la categoria 103 che è la categoria autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, che è proprio la categoria residuale dove però possiamo andare imputare queste diciamo queste pertinenze delle attività. Già con la TARES questo nuovo metodo normalizzato in pratica tiene conto, per quanto riguarda le utenze non domestiche, di tutta una serie di valutazioni che inglobano ad esempio il discorso della differenziata tale per cui ad esempio rispetto alla TARSU, come ottenuto già detto negli anni scorsi, ad esempio le banche pagano molto meno; gli uffici pagano molto meno proprio perché si presume che il rifiuto prodotto sia un rifiuto ad esempio soprattutto di carta, quindi riciclabile, oppure rifiuti che non sono conferiti normalmente, cioè rifiuti pericolosi come il toner oppure il computer, comunque che quindi sono escluse. Diciamo che le tariffe sono fatte in questo modo; parte fissa e parte variabile; utenze non domestiche che hanno la parte fissa e la parte variabile anche se espressa in un'unica unità perché le due parti vengono sommate e delle parametrizzazioni che tengono già conto di molta parte del tipo di raccolta che viene fatto, di come si evolve questa raccolta, del tipo di rifiuto prodotto. Allora rispetto all'anno scorso in base ai dati che abbiamo inserito del piano finanziario che è aumentato rispetto all'anno scorso si è riusciti a mantenere comunque un aumento soprattutto per quanto concerne la parte fissa abbastanza contenuto anche se comunque le tariffe, come diceva anche

- il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

l'articolo 5 del Regolamento ne ha definito le scadenze come di seguito:

- il versamento della TARI è fissato in 3 rate, con scadenza 16 giugno – 16 settembre e 16 dicembre
- è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

l'articolo 6 del Regolamento, recante "Competenza nella liquidazione", prevede che per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati;

Ritenuto dover stabilire, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del Regolamento che la tariffa giornaliera, per ogni categoria, sia aumentata nella misura del 50%;

Preso atto che occorre fissare i limiti e le condizioni per la riduzione prevista all'art. 62, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento e, pertanto, di stabilire che:

la richiesta dell'interessato, che deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 30 aprile 2016 all'Ufficio Protocollo del Comune, deve essere corredata dalla documentazione (I.S.E.E.) atta a certificare il limite di reddito individuato in euro diecimila;

Precisato che con il Regolamento IUC sono state individuate le sostanze assimilate ai rifiuti urbani, le categorie di utenze non domestiche e la modulistica che il Comune deve mettere a disposizione dell'utenza;

Esaminate le elaborazioni della tariffa sulla base del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 158/1999, e considerato che, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa, si è pervenuti ad una perequazione dell'incidenza del tributo sulle fattispecie imponibili, tale da contenere l'aggravio fiscale sui contribuenti;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016) è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 – 2017 - 2018 al 30 aprile 2016;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Sentita in data 22/04/2016 la Commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n. 11;
- contrari: n. 03 (L. De Vincenzi, M. Lorenzi e D. M. Marani);
- astenuti: n. 02 (M. Laganà e M. Fonti);

l'assessore prima, sono tutte, hanno avuto un ritocco al rialzo per pareggiare il piano finanziario".
A questo punto, poiché nessun Consigliere comunale chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio invita alla votazione e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, commi 639 - 731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU);
- erogazione e fruizione di servizi comunali (TARI e TASI);

Richiamati, in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147:

- comma 682: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 5. l'individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Dato atto, pertanto, che con propria deliberazione n. 12 del 27/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, relativo anche alla componente TARI, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2014 e modificato con proprie deliberazioni n. 67/2014 e 9/2015;

Visto il comma 683, L. 147/2013, che prescrive: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale omissis*";

Dato atto che con propria deliberazione n. 13 del 27/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI – per l'anno 2016, determinando i costi fissi e variabili da recuperare attraverso l'applicazione delle tariffe, redatto coerentemente ai costi dei servizi sostenuti dall'Ente risultanti dai contratti in essere o procedure di affidamento in corso;

Precisato che:

l'articolo 4 del Regolamento per la disciplina della IUC ha fissato, tra l'altro, le modalità per il pagamento della TARI, come segue:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il prospetto delle tariffe TARI 2016 del Comune di Bordighera nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di fissare i limiti e le condizioni per la riduzione prevista all'art. 62, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento e, pertanto, di stabilire che:
la richiesta dell'interessato, che deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 30 aprile 2016 all'Ufficio Protocollo del Comune, deve essere corredata dalla documentazione (I.S.E.E.) atta a certificare il limite di reddito individuato in euro diecimila ;
4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del Regolamento che la tariffa giornaliera, per ogni categoria, sia aumentata nella misura del 50%;
5. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 01 gennaio 2016.

La presente deliberazione sarà inviata per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del dlgs 360/1998, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente, il Consiglio Comunale,

Ritenuta l'urgenza di provvedere per le motivazioni di interesse pubblico nelle premesse riportate; per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n. 11;
- contrari: n. 03 (L. De Vincenzi, M. Lorenzi e D. M. Marani);
- astenuti: n. 02 (M. Laganà e M. Fonti);

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 27.04.2016


OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI - DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI (TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI) ANNO 2016

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti **P A R E R I**.

Settore finanziario - Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il dirigente del settore finanziario
(dott.ssa Micaela Toni)


Il, 13/04/16.....



.....

Settore finanziario - Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il dirigente del settore finanziario
(dott.ssa Micaela Toni)

Il, 13/04/16.....


.....





CITTA' DI BORDIGHERA


Provincia di Imperia

TARIFFE **TARI 2016**

Allegato alla deliberazione
di Consiglio Comunale
n. 15 del 27 aprile 2016


UTENZE NON DOMESTICHE

TOTALE TARIFFA AL MQ.	€/mq
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,42
102 Cinematografi e teatri	1,55
103 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,16
104 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,18
105 Stabilimenti balneari	2,30
106 Esposizioni, autosaloni	1,85
107 Alberghi con ristorante	4,34
108 Alberghi senza ristorante	3,68
109 Case di cura e riposo	3,61
110 Ospedali	3,88
111 Uffici, agenzie, studi professionali	5,49
112 Banche ed istituti di credito	2,21
113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,09
114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,51



115 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,99
116 Banchi di mercato beni durevoli	6,43
117 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,34
118 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,73
119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,09
120 Attività industriali con capannoni di produzione	3,32
121 Attività artigianali di produzione beni specifici	3,93
122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	20,13
123 Mense, birrerie, amburgherie	17,53
124 Bar, caffè, pasticceria	14,30
125 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9,98
126 Plurilicenze alimentari e/o miste	9,43
127 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	25,90
128 Ipermercati di generi misti	5,65
129 Banchi di mercato generi alimentari	12,65
130 Discoteche, night club	6,91

La tariffa giornaliera, per ogni categoria, è aumentata nella misura del 50%



Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.

del





CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

TARIFFE **TARI 2016**

UTENZE DOMESTICHE


COMPONENTI	TARIFFA PARTE FISSA TFd(n.S) = $Q_{uf} * S * K_a(n)$ TARIFFA AL MQ. €/mq	TARIFFA VARIABILE TVd(n.S) = $Q_{uv} * K_b * C_u$ TVd= per componente €
1	1,72	53,79
2	2,02	125,51
3	2,26	161,37
4	2,45	197,23
5	2,64	259,98
6 e oltre	2,79	304,81





78 -
1/1
1/1
1/1

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
sig. Bozzarelli Mauro



Il Vice Segretario Generale
Dr. Dario Sacchetti





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe Testa

Bordighera, li 24 MAG 2016



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27 aprile 2016

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Vice Segretario Generale
Dr. Dario Sacchetti

